



**Regolamento comunale
in materia di spettacolo viaggiante,
parchi di divertimento
e circhi equestri**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 22/05/2020
modificato con deliberazione C.C. n.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 Spettacoli viaggianti e attività circensi – definizioni	pag. 4
Art. 3 Requisiti tecnici delle attività di spettacolo viaggiante, dichiarazioni di corretto montaggio e verifiche periodiche	pag. 5
Art. 4 Aree da assegnare	pag. 5
Art. 5 Istanza di partecipazione – concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio	pag. 5
Art. 6 Revoca	pag. 7

TITOLO II - CIRCHI – MOSTRE FAUNISTICHE – TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7 Circhi equestri, mostre faunistiche, esibizioni di auto e moto acrobatiche	pag. 7
Art. 8 Domanda di concessione	pag. 7
Art. 9 Piccoli complessi circensi ed attività singole dello spettacolo viaggiante	pag. 8
Art. 10 Disciplina dell'attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi giardini	pag. 9
Art. 11 Collocazione degli ingombri	pag. 9
Art. 12 Pulizia, sgombero e restituzione dell'area	pag. 9
Art. 13 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività	pag. 10

TITOLO III - LUNA PARK – PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 14 Parchi di divertimento	pag. 10
Art. 15 Istanza di partecipazione	pag. 11
Art. 16 Organico del parco	pag. 12
Art. 17 Attrazioni costituenti novità	pag. 12
Art. 18 Rappresentante degli esercenti del Parco divertimenti	pag. 12
Art. 19 Graduatoria	pag. 13
Art. 20 Concessione delle aree e allestimento del Parco divertimenti	pag. 13
Art. 21 Sostituzione dell'attrazione	pag. 14
Art. 22 Rinunce	pag. 14
Art. 23 Subingresso	pag. 14
Art. 24 Durata e orario	pag. 15
Art. 25 Attività complementari	pag. 15
Art. 26 Caratteristiche del Parco divertimenti	pag. 15
Art. 27 Modalità di svolgimento dell'attività e pulizia dell'area	pag. 16
Art. 28 Mezzi di trasporto delle attrazioni	pag. 16

TITOLO IV - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 Disposizioni per l'impiego di animali	pag. 16
---	---------

TITOLO V - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 30 Deposito cauzionale	pag. 17
Art. 31 Tariffa per l'occupazione di aree pubbliche – smaltimento rifiuti – pubblicità – contributo servizi	pag. 18

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO

Art. 32 Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante "Trenino Lillipuziano" su itinerario cittadino	pag. 19
Art. 33 Modalità organizzative	pag. 19
Art. 34 Modalità di assegnazione dell'attività	pag. 19
Art. 35 Requisiti per la partecipazione	pag. 20
Art. 36 Domanda di partecipazione	pag. 20
Art. 37 Cause di inammissibilità	pag. 20
Art. 38 Criteri di valutazione	pag. 20
Art. 39 Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività	pag. 20
Art. 40 Durata dell'autorizzazione e relativi oneri	pag. 21
Art. 41 Divieto di sub-concessione	pag. 21
Art. 42 Rappresentanza	pag. 21
Art. 43 Obblighi	pag. 22
Art. 44 Cauzione	pag. 22
Art. 45 Cause di decadenza e revoca	pag. 22
Art. 46 Percorso	pag. 23
Art. 47 Sanzioni e penali	pag. 23

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Sanzioni
Art. 49 Controversie
Art. 50 Rinvio e abrogazione di norme precedenti
Art. 51 Entrata in vigore

pag.23
pag.24
pag.24
pag.24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.9 della L. 18/3/1968, n.337 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione di aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali, per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di cui al primo comma esercitate su aree private.

Art. 2 - Spettacoli viaggianti e attività circensi – definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del D.M. 18/5/2007, valgono le seguenti definizioni:
 - a. Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art.4 della L. n.337/1968;
 - b. Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.);
 - c. Attività esistente: attività di spettacolo viaggiante, compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007;
 - d. Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo, in numero maggiore di dieci, rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 - e. Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
 - f. Conduttore: persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
 - g. Manuale d'uso di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - h. Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica ed amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;
 - i. Professionista/tecnico abilitato: soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti od al Collegio Professionale dei Geometri o dei periti Industriali.
2. Si intendono "Giochi" gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS e, ai fini di questo regolamento, essi si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) giochi a gettone azionati a mano;
 - b) giochi a gettone azionati a ruspe;
 - c) giochi su piano mobile (giochi elettronici ecc.).

L'esercente è tenuto ad utilizzare la tipologia di gioco per la quale è titolare di concessione.

3. Per quanto concerne le piccolissime attrazioni definite dalla L. 337/1968 "Pugnometro" "Apparecchi forza muscolare" "Oroscopo" "Pesca" ecc., le stesse vengono considerate quale "accessorie" alla attrazione principale per la quale il titolare è concessionario a posto fisso e possono essere autorizzate in aggiunta purché siano munite di licenza comunale ed abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 4 (quattro). Ad ogni esercente è data la facoltà di installarne soltanto una nell'area adiacente la propria attrazione, sempre che non crei pericolo per la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla libera circolazione né tanto meno alle attrazioni limitrofe. Detta installazione non comporta oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

4. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge n.337/1968, dalla circolare ministeriale n.4 del 4/6/1986, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Requisiti tecnici delle attività di spettacolo viaggiante, dichiarazioni di corretto montaggio e verifiche periodiche.

1. Ai fini della sicurezza, ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
2. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività o è presente la sede legale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
3. Le modalità attinenti alla registrazione e ottenimento del codice identificativo, per le nuove attività e per quelle esistenti in quanto poste in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007, nonché quelle relative alle dichiarazioni di corretto montaggio e alle verifiche periodiche sono disciplinate dal D.M. 18/5/2007.

Art. 4 - Aree da assegnare.

1. Le aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali, disponibili per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Comunale. In caso di variazioni l'elenco deve essere aggiornato dall'Ufficio competente, le quali dovranno poi essere sottoposte alla approvazione della Giunta.
2. Nel periodo di svolgimento dei Parchi divertimento è fatto divieto di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza, quali circhi equestri, Parchi divertimento ecc., sia su spazi pubblici che privati sul territorio comunale in considerazione della limitata disponibilità delle aree adibite anche ad altri servizi (mercato, parcheggi, etc...) indispensabili per l'accoglienza turistica.
3. Le attrazioni che non necessitano di tempi lunghi per il loro esercizio, ovvero per l'installazione, possono essere installati anche in aree non incluse nell'elenco di cui sopra, qualora siano inseriti in contesto di feste popolari o manifestazioni particolari, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza e delle procedure indicate nel presente regolamento.

Art. 5 - Istanza di partecipazione - concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio.

1. Chiunque intenda svolgere l'attività circense o altra attività di spettacolo viaggiante in aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero della concessione demaniale marittima qualora ricadente su area demaniale, e dell'autorizzazione prevista dall'art.69 del R.D. n.773/1931 (TULPS), valevole per i soli giorni e luoghi indicati.

Detta concessione verrà rilasciata dal Comune ai richiedenti titolari di autorizzazione comunale oppure all'organizzatore dell'intero parco divertimenti o circo, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68 e s.m.i., ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi. Tutte le istanze e/o segnalazioni certificate di inizio attività relative alle attività di spettacolo viaggiante (sia all'interno del Parco Divertimenti, sia singole) e alle attività di spettacolo di strada (teatro dei burattini, saltimbanchi, arene ginniche, ecc...) devono essere obbligatoriamente presentate allo SUAP in modalità telematica tramite il portale del Comune di Borghetto Santo Spirito. Ogni altra modalità di presentazione determinerà l'inammissibilità della domanda.

2. La domanda per la concessione di suolo pubblico vale anche come richiesta di autorizzazione di esercizio, per il rilascio della quale il richiedente deve inviare al competente ufficio comunale la documentazione prevista dalla vigente normativa. In caso di installazione in aree private, invece, deve essere richiesta espressamente l'autorizzazione di esercizio ai sensi dell'art.69 del R.D. n.773/1931 (TULPS), allegando atto di disponibilità del proprietario dell'area e fatto salvo quanto stabilito al successivo art.9. Per le domande di partecipazione riferite al Luna Park si rinvia al successivo art.15.

2 bis. Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., così come modificato dal D.L. n. 91/2013 convertito in Legge n. 112/2013, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive;

2 ter. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve indicare quanto previsto dal comma terzo del presente articolo, dovrà essere corredata dei documenti indicati nel successivo quarto comma oltre che da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore.

3. Nella domanda deve essere indicato quanto segue:

- a. generalità complete del titolare dell'attività (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);
- b. estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- c. dichiarazione di insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- d. dichiarazione dell'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- e. periodo per il quale viene richiesta la concessione;
- f. estremi della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
- g. tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale ed indicazione degli estremi di registrazione e del numero identificativo;
- h. dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, casse, tectoria, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;
- i. dimensione precisa e numero di targa del mezzo utilizzato al trasporto dell'attrazione;

4. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità, i seguenti documenti:

- a. copia della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale che non sia stata rilasciata dal Comune di Borghetto Santo Spirito;
- b. copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- c. copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
- d. relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;
- e. rilievi fotografici dell'attrazione;

5. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o demaniale per lo svolgimento dell'attività, autorizzata sia con SCIA che con autorizzazione del Servizio competente, è soggetta a versamento di deposito cauzionale di cui al successivo articolo 30;

5 bis. La Tosap e/o il Canone demaniale dovuti saranno calcolati e applicati nella misura dell'area effettivamente occupata dall'attrazione in metri lineari, maggiorata di una superficie di mt. 1,5 lineari sull'intero perimetro, calcolando in tal modo la superficie totale dell'attrazione in metri quadrati;

6. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:

- a) l'insolvenza relativa ai tributi locali (TOSAP - TARSU e al Canone demaniale qualora l'attrazione sia installata su area demaniale marittima)—riguardante gli anni precedenti è causa di esclusione dall'assegnazione dell'area; il mancato pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti di cui al successivo articolo 31 e delle spese relative alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, da attivarsi nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme, è parimenti considerato causa di esclusione;
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate nella concessione e/o nell'autorizzazione di esercizio;
- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico;
- e) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.

ione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.

7. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata previo accertamento, nei modi stabiliti dalla legge, delle condizioni di sicurezza delle attrazioni e dei relativi impianti. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il parere in ordine all'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.

8. Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dai Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità comunale riterrà di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
9. L' esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento ed il funzionamento della propria attrazione.
10. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e funzionamento per danni a persone, animali o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
11. L'Amministrazione negherà la concessione dell'area nel caso in cui il richiedente risulti essere stato inadempiente a seguito di precedenti autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale.
12. Tutte le istanze ovvero Segnalazioni certificate di inizio attività relative alle attività di spettacolo viaggiante (sia all'interno del Parco Divertimenti, sia singole) e alle attività di spettacolo di strada (teatro dei burattini, saltimbanchi, arene ginniche, ecc....) devono essere obbligatoriamente presentate allo SUAP in modalità telematica.

Art. 6 - Revoca

1. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla A.S.L., nonché per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.
2. In caso di revoca della concessione, l'occupante avrà 24 ore di tempo dal momento della notifica per lo sgombero dell'area, dopodiché l'Amministrazione procederà alla rimozione coatta, con addebito dei costi all'occupante. Norme specifiche riguardanti i Luna Park, sia "Estivo" sia "Natalizio" sono contenute nel Titolo III del presente regolamento.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale dei tributi locali (TOSAP-TARI) senza l'applicazione di interessi e con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo, compresa la restituzione di eventuali canoni demaniali versati.

TITOLO II

CIRCHI - MOSTRE FAUNISTICHE - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - TEATRI VIAGGIANTI - SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7 - Circhi equestri, mostre faunistiche, esibizioni di auto e moto acrobatiche.

1. L'area che verrà destinata all'installazione di circhi equestri o mostre faunistiche o per esibizioni di auto e moto acrobatiche o teatri viaggianti può essere utilizzata, da ogni singola attrazione, per un periodo massimo di n. 7 (sette) giorni, salvo motivazioni particolari che potranno consentire eventuali deroghe.
2. In caso di domande concorrenti, nell'assegnare la concessione viene data priorità all'attrazione appartenente a categoria superiore (maggiore misura dell'asse del tendone e maggiore capienza). A parità di categoria la concessione viene rilasciata all'attrazione che per prima versa la cauzione.
3. In ogni caso è previsto un intervallo di tempo pari a mesi due tra un'occupazione e l'altra, da parte della medesima attrazione, e per quanto possibile si applica il principio della rotazione.
4. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'attività.
5. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Domanda di concessione.

1. Le domande per l'installazione di circhi equestri o mostre faunistiche o per esibizioni di auto e moto acrobatiche o teatri viaggianti, in carta legale, devono essere inoltrate al Comune almeno 40 (quaranta) giorni prima della data prevista per la manifestazione.

2. La domanda, redatta su carta legale, oltre a quanto indicato al precedente art. 5, dovrà contenere:

- a. indicazione dell'area richiesta;
- b. dimensioni e tipologia del tendone, nonché indicazione del tipo e numero delle strutture al seguito (zoo, attrezzature di supporto e relativi servizi ecc.) che si intendono installare e il numero dei carri e delle abitazioni che andranno parcheggiate presso la stessa area richiesta oppure in spazi diversi, indicati dall'Amministrazione;
- c. capienza massima, posti a sedere e gradinate;
- d. periodo per cui si richiede l'autorizzazione (data di inizio e fine attività) ed il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
- e. indicazione dell'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero, ed in tal caso altresì tutta la documentazione di cui al successivo art. 29;
- f. documentazione tecnica per la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come indicato nella regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo emanata dal Ministero degli Interni e successive integrazioni e modificazioni, le circolari attuative e nelle circolari della Prefettura di Savona;
- g. Ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente intenda utile fornire.

3. Le domande incomplete saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la domanda si intenderà respinta e si procederà all'archiviazione della stessa.

Art. 9 - Piccoli complessi circensi ed attività singole dello spettacolo viaggiante.

1. Le aree comprese nell'elenco di cui all'art. 4 del presente regolamento, verranno assegnate a seguito di richiesta da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista sia per l'installazione fino ad un massimo di 2 (due) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per i piccoli complessi circensi la cui maggiore misura dell'asse del tendone non sia superiore a m.28, con una capienza massima di 200 persone.

2. Le istanze, per ottenere la concessione dell'area e il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante, dovranno essere presentate, tramite il Portale, nell'anno di svolgimento dell'attività come disposto al comma 1, con i contenuti e le specifiche meglio indicate all'articolo 5, e potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta e purché non rechino disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.

2 bis. La concessione delle aree sarà effettuata sulla base dell'effettiva disponibilità delle stesse in rapporto all'ingombro delle attrazioni e dei criteri di priorità sotto elencati, qualora più soggetti chiedano di esercitare l'attività di Spettacolo Viaggiante per lo stesso periodo e nella stessa area:

- a. Numero dei giorni per i quali è stata ottenuta la concessione dell'area oggetto della richiesta per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante con la stessa attrazione negli ultimi tre anni;
- b. Anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo Spettacolo Viaggiante desunta dalle date di rilascio della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o sede;
- c. Data anteriore di presentazione dell'istanza di concessione e autorizzazione;
- d. (a parità delle condizioni di cui sopra) – sorteggio;

3. L'area di cui sopra, destinata ai piccoli complessi circensi può essere utilizzata per un periodo massimo di 7 (sette) giorni. Lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

4. L'area di cui sopra destinata invece alle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante potrà essere utilizzata esclusivamente nel periodo dal 01.06 al 01.09 di ogni anno, oltre ulteriori 30 (trenta) giorni nell'arco dello stesso anno a scelta dell'esercente, non rinnovabili. Motivazioni particolari potranno consentire eventuali deroghe.

5. Infine le aree destinate alle singole attrazioni "Teatrino di Burattini" di cui alla sezione III e "Spettacolo di strada" di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 e s. m. e i., potranno essere utilizzate giornalmente negli orari consentiti ad ogni singolo esercente lo spettacolo viaggiante. Le istanze di esercizio per le attività di cui al presente punto sono inoltrate dallo SUAP al Comando Polizia Municipale che provvederà ad emettere il proprio parere in punto viabilità e, in caso di pluralità di domande per la stessa area all'uopo individuata dall'Amministrazione Comunale, a redigere un calendario indicante le date e gli orari concessi al singolo esercente, tenuto conto delle esigenze di viabilità, sicurezza ed esigenze di tutela del riposo e delle occupazioni delle persone. Il calendario così

redatto sarà trasmesso a cura del Comando di Polizia Municipale agli istanti, i quali in tempo utile dovranno inoltrare istanza o Scia tramite il portale del Comune di Borghetto Santo Spirito fornendo tutti i documenti necessari a norma di legge e versando i diritti di istruttoria dovuti ai sensi del tariffario SUAP in corso di validità.

Ogni altra modalità di presentazione determinerà l'inammissibilità della domanda.

6. Non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri enti pubblici senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, rilasciato dal Comando di Polizia Locale previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene e di quiete pubblica e alle seguenti condizioni:

-il luogo dell'installazione delle attrezzature deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;

le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi;

- in ogni caso tra i tendoni (solo quelli tamponati lateralmente) e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto;

- l'area deve essere fornita di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

7. I limiti temporali di utilizzo di cui ai commi precedente sono validi anche per i piccoli complessi circensi e le attrazioni dello spettacolo viaggiante posti su aree private.

8. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area comunale da adibire in modo permanente ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere alla aggiudicazione tramite avviso pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Disciplina delle attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi e giardini.

1. Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, limitate al periodo delle manifestazioni stesse.

2. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione su aree pubbliche date in concessione per lo svolgimento di feste o manifestazioni temporanee e simili deve presentare apposita domanda in bollo almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione allegando, se del caso, l'assenso scritto del titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico relativa alla manifestazione principale.

3. Nella domanda l'esercente deve presentare la documentazione tecnica ed amministrativa elencata al precedente art.8 oltre a quanto indicato al precedente art.5 ai fini del rilascio della licenza di cui all'art.69 del TULPS.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre che eventuali aree disponibili in giardini o parchi comunali siano concesse in forma temporanea per l'installazione di piccole giostrine o attrazioni per bambini. Eventuali domande concorrenti per la concessione di dette aree, saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 9.

Art. 11 - Collocazione degli ingombri.

1. L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie per il ricovero degli animali o, nel caso di attrazioni, alla disposizione dell'attrazione stessa e alle strutture annesse (cassa, transenne ecc.).

2. I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo potranno trovare collocazione, ove possibile, su specifica richiesta degli interessati, in area indicata dall'Amministrazione Comunale di preferenza attigua ai luoghi dello spettacolo, previo pagamento del suolo pubblico utilizzato che verrà calcolato sulla scorta della dichiarazione del richiedente, ove dovrà essere indicata la porzione di suolo occupato e la relativa metratura.

Art. 12 - Pulizia, sgombero e restituzione dell'area.

1. E' fatto obbligo ai titolari di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici liquidi e solidi, nei modi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti organici sono interamente a carico del titolare del circo o delle attrazioni.
3. Allo scadere del termine indicato, il titolare dell'autorizzazione dispone di 48 ore di tempo per lo sgombero dell'area, fatto salvo che il concessionario decida di cessare la propria attività prima dello scadere della concessione e in tal caso le 48 ore dovranno essere conteggiate dalla fine effettiva dello svolgimento dello Spettacolo Viaggiante, di cui l'esercente è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune.
4. E' fatto obbligo al titolare di restituire l'area in condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
5. Ogni modifica che il titolare intenda introdurre nell'area deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; a conclusione degli spettacoli i titolari hanno in ogni caso l'obbligo, non appena rimosse le attrezzature, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.

Art. 13 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività .

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro del provvedimento autorizzatorio prima dell'inizio dell'occupazione.
 - 1 bis. Tutti gli oneri derivanti dall'istruzione della pratica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione (ivi compresi i diritti amministrativi dovuti quali rimborso spese di procedimento, eventuali convocazioni di commissioni di vigilanza, etc.) si intendono ad esclusivo carico dell'istante, e la mancata corresponsione delle stesse determina *ipso facto* il respingimento dell'istanza;
2. L'area oggetto dell'autorizzazione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente tre giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, e comunque nel rispetto di quanto imposto dal comma 3 dell'art. 12, pena il pagamento per un'intera settimana degli oneri dovuti.
3. Il provvedimento autorizzatorio e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli Ufficiali/Agenti di Pubblica Sicurezza e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta.
4. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva autorizzazione.
 - 4 bis. Sono da intendersi a carico del concessionario sia gli oneri di allaccio del modulo abitativo al civico acquedotto nonché il pagamento degli oneri della T.A.R.I.;
5. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato, con divieto di installare in spazio privato, salvo assenso dell'Amministrazione Comunale.
6. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione/i indicata/e nell'autorizzazione temporanea di esercizio.
7. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altri.

TITOLO III PARCHI DIVERTIMENTO

Art. - 14 Parchi di divertimento.

1. Sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito vengono organizzati n. 3 (tre) parchi tradizionali di divertimento:
 - "Parco divertimento invernale" con decorrenza dal primo sabato del mese di dicembre alla seconda domenica del mese di gennaio esclusivamente con ruote panoramiche e giostre storiche di tipo "carosello", max 1 attrazione per tipologia.;
 - "Parco divertimento Estivo" con decorrenza dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno,
 - "Parco divertimento di Primavera" esclusivamente con ruote panoramiche e giostre storiche di tipo "carosello" dal 15.03 alla II domenica del mese di Maggio di ogni anno, max 1 attrazione per tipologia.
2. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può disporre la proroga della manifestazione per un periodo massimo di 7 giorni.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può modificare temporaneamente la data di svolgimento del parco, sia nel caso di sopravvenuti motivi di forza maggiore, sia su giustificata richiesta dell'organico del parco.

4. In caso di indisponibilità temporanea dell'area per motivi di pubblica necessità, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale un'altra area idonea.

5. L'installazione delle attrazioni è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nonché dell'autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS.

Art. 15 - Istanza di partecipazione.

1. Tutti coloro che intendono partecipare ai parchi dovranno inoltrare al Comune apposita domanda tramite il portale del Comune di Borghetto Santo Spirito secondo le modalità di cui all'art. 5 n. 12) del presente Regolamento che dovrà pervenire entro e non oltre:

- il 15 settembre di ciascun anno per il "Parco divertimenti invernale";

- il 28 febbraio di ciascun anno per il "Parco divertimenti Estivo";

- il 30 gennaio di ciascun anno per il "Parco divertimenti di Primavera";

la stessa vale anche come domanda di rilascio di autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS;

2. Le domande che saranno trasmesse dopo la data sopra riportata saranno archiviate.

3. Nella domanda occorre indicare:

a. generalità complete del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);

b. codice identificativo, estremi di registrazione, tipologia e denominazione dell'attrazione (come individuata nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968) che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno (pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare ecc.);

c. estremi della licenza annuale di esercizio di cui all'art.69 del TULPS se l'esercente non risiede nel Comune di Borghetto S. Spirito;

d. indicazione dei mezzi al seguito dell'attrazione (numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto con indicazione delle rispettive targhe e dimensioni dell'area che occupano);

e. indicazioni delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;

f. potenza assorbita in Kw dalle attrazioni.

4. Sono inoltre richiesti in visione i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità:

a. Certificato di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni;

b. copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;

c. copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità;

d. copia della polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;

e. dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;

f. fotografia dettagliata dell'attrazione se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione ovvero dichiarazione attestante che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente;

g. copia attestazione di versamento dei diritti di istruttoria dovuti allo SUAP, da effettuarsi tramite Bonifico bancario, versamento su conto corrente postale a favore della Tesoreria del Comune di Borghetto Santo Spirito;

h. Copia del frontespizio del log-book delle attrazioni;

i. Copia del manuale d'istruzione delle attrazioni;

j. Foto della targhetta metallica delle attrazioni.

Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

5. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

6. La mancata presentazione di richiesta di partecipazione per due volte nell'arco di cinque anni comporta l'azzeramento del punteggio.

7. La mancata indicazione del numero delle roulettes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

8. L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato la domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato agli interessati almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di inizio della manifestazione.

9. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato agli interessati almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

10. La concessione dell'area per l'installazione del Parco divertimenti e l'autorizzazione per l'esercizio di Parco divertimenti contenente l'elenco delle attrazioni che lo compongono è rilasciata dagli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze (SUAP - autorizzazione esercizio attività di parco, ufficio tributi - concessione suolo pubblico, ufficio demanio - concessione demaniale) al Responsabile degli esercenti del parco divertimenti di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 16 - Organico del parco .

1. Per organico del parco si intende la composizione del parco stesso che viene determinato per tipologie di attrazioni sulla base dell'elenco istituito ai sensi dell'art.4 della L. n.337/1968.

2. Il suddetto organico è approvato dalla Giunta Comunale, in modo da assicurare sia il giusto equilibrio tra le attrazioni che la massima varietà e funzionalità del parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

3. Modificazioni alla planimetria e/o all' organico di cui al presente articolo, che potranno rendersi necessarie per cause di forza maggiore, potranno essere introdotte dalla Giunta Comunale, tenendo conto della graduatoria di anzianità di frequenza.

4. Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazioni, dall'organico.

5. Nell'organico possono essere previste ed incluse le attività accessorie di cui all'art.2, comma 3.

Art. 17 - Attrazioni costituenti novità.

1. Nell'ambito dell'organico del parco è prevista un'adeguata superficie per installare attrazioni novità di grande richiamo e/o di spettacolarità, nel rispetto dell'organico del parco, così come sarà indicata nella planimetria.

2. Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di licenza ex art.69 T.U.L.P.S. oppure di documentazione attestante l'avvenuta richiesta di inserimento nell'elenco Ministeriale di cui all'art.4 della L.337/68, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.

3. Verranno prese in considerazione con i criteri di cui sopra le domande sulle quali sarà esplicitamente indicato il termine "novità". Qualora non vi siano richieste per installare "Attrazioni Novità" il posto eventualmente individuato per questo tipo di Attrazione verrà assegnato al primo esercente escluso, inserito nella graduatoria di cui al successivo art. 19, purché tale attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già presenti nel Parco.

Art. 18 - Rappresentante degli esercenti del Parco divertimenti.

1. Gli ammessi a partecipare al Parco divertimento devono nominare un proprio rappresentante con funzioni di organizzatore del Parco e con il ruolo di responsabile della sicurezza del parco che provvede alla presentazione della richiesta di agibilità corredata dagli allegati tecnici previsti dalla normativa vigente e di cui al successivo art. 26.

2. Il rappresentante del Parco deve presentare anche l'istanza ai fini della acquisizione dell'autorizzazione in deroga prevista dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

3. Il Rappresentante del Parco ha funzioni di consultazione e di collaborazione per la diffusione delle informazione e per l'ordinata gestione del parco. Può formulare proposte all'Amministrazione Comunale inerenti le attività del parco.

4. Il Rappresentante del Parco è direttamente responsabile, sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso l'organico che rappresenta, del buon andamento del parco ed è tenuto a segnalare agli uffici competenti tutte le violazioni commesse dai partecipanti di cui sia a conoscenza, ai fini dell'eventuale applicazione delle relative sanzioni.

5. Il Rappresentante del Parco può organizzare iniziative specifiche inerenti il Parco Divertimenti, comprese le campagne promozionali e pubblicitarie.

6. Ciascun titolare di attrazione può, comunque, presentare all'Amministrazione Comunale richieste, istanze, ricorsi inerenti i problemi relativi al funzionamento del Parco Divertimenti.

Art. 19 - Graduatoria.

1. Gli operatori, che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nel parco, vengono iscritti in apposita graduatoria generale.

2. L'inserimento nella graduatoria è effettuato ogni qualvolta sia presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

3. La graduatoria è redatta annualmente a cura del Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'Albo Comunale. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di verifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna richiesta di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

4. La partecipazione al Parco divertimenti con un'attrazione di novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

5. La graduatoria viene redatta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, nel modo seguente:

a. 10 punti per ogni frequenza alla stessa manifestazione, calcolata a partire dalla graduatoria del 2019, regolarmente approvata e condivisa con i partecipanti;

b. 1 punto per ogni domanda regolarmente presentata per successive edizioni della stessa manifestazione, a cui non è conseguita la partecipazione.

A parità di punteggio, ha diritto di priorità l'operatore con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio; in caso di ulteriore parità l'assegnazione è effettuata a favore dell'operatore che da più tempo partecipa al parco. Si considera valida la graduatoria dell'anno 2019 in quanto già comprensiva delle presenze degli anni precedenti.

Art. 20 - Concessione delle aree e allestimento del Parco divertimenti.

1. Nel rispetto della graduatoria formulata, ad ogni esercente non potrà essere concessa l'autorizzazione per più di una attrazione ed un accessorio come definito all'art. 2, comma 3, fatti salvi i diritti acquisiti che si mantengono anche in caso di subingresso.

2. La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni e del piano di sicurezza, sulla scorta dell'organico del parco approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento deve essere redatta da Tecnico abilitato su incarico del richiedente (anche per il tramite del rappresentante del parco).

3. Il rilascio della concessione e della licenza temporanea di esercizio è in ogni caso subordinato al certificato di corretto montaggio dell'attrazione sottoscritto da un tecnico abilitato o altro soggetto qualificato a norma delle vigenti normative tecniche, nel quale si asseveri il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza previste ex legge (stabilità, conformità degli impianti elettrici, adempimenti antinfortunistici ecc...);

4. Le attrazioni autorizzate devono essere installate esclusivamente nelle aree concesse.

5. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione comunale, pena la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.

6. E' vietata ogni forma di sub-concessione. Il gestore ha la diretta responsabilità dell'attività e può avvalersi di un conduttore, appositamente delegato, per il funzionamento dell'attrazione quando questa è posta a disposizione del pubblico.

7. In caso di accertata sub-concessione si applica l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal parco e in seguito, l'esclusione per tre anni dalla manifestazione. In tal caso la cauzione di cui all'art.30 sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.

Art. 21 - Sostituzione dell'attrazione.

1. La sostituzione definitiva dell'attrazione è consentita ai richiedenti che abbiano maturato almeno due anni consecutivi ed effettivi di partecipazione alla manifestazione con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.

2. L'esercente è tenuto a presentare apposita richiesta, documentando l'avvenuto inserimento della nuova attrazione sull'autorizzazione del Comune e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 18/5/2007 ed allegando idonea documentazione tecnica da cui risultino desumibili in modo chiaro le dimensioni esatte della stessa, sia al suolo che durante il suo funzionamento.
3. La domanda di sostituzione può essere presentata contestualmente alla domanda di concessione e comunque entro i termini di cui all'art. 15. Successivamente a tale termine non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento dell'attrazione se non in caso di sinistro debitamente documentato. In tale ipotesi l'attrazione che si installa deve essere uguale come dimensioni e comunque avere la medesima denominazione in elenco ministeriale dell'attrazione sostituita per sinistro.
4. La sostituzione è concessa a condizione che la nuova attrazione:
 - a. sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al parco degli altri frequentatori;
 - b. sia di tipo e soggetto tali da non risultare simile ad attrazioni già presenti sul Parco divertimenti;
 - c. occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, comunque, la stessa sagoma, cioè lo stesso rapporto nelle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento.
5. Le sostituzioni non possono superare il limite massimo annuo del 5% dell'organico stabilito.
6. Le sostituzioni devono essere rilasciate in via prioritaria in presenza di esuberi rispetto all'organico del parco e, in via subordinata, sulla base del requisito di anzianità di frequenza al parco.
7. Le sostituzioni di attrazioni sono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente, sentito il parere del Comitato di cui all'art.18, qualora costituito.

Art. 22 – Rinunce .

1. In caso di rinuncia, la richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro rispettivamente:
 - a. per il "Parco divertimenti" invernale entro il 15 agosto;
 - b. per il "Parco divertimenti" estivo entro il 15 marzo;
2. Le richieste di rinuncia pervenute oltre i termini di cui al precedente comma saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati (es. distruzione, danneggiamento grave dell'attrazione o gravi motivi di salute). Il Comune si riserva di effettuare ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
3. In caso mancata partecipazione al "Parco divertimenti" senza l'osservanza di quanto stabilito nei commi precedenti, comporta la perdita dei diritti acquisiti, e la somma versata a titolo di cauzione verrà integralmente incamerata dal Comune.

Art. 23 – Subingresso.

1. Il subentro di un'attività di spettacolo viaggiante potrà avvenire a seguito di compravendita, affitto d'azienda, fallimento, donazione e successione.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Nel caso di decesso o di totale comprovata inabilità al lavoro del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione totale o parziale dell'attività, il diritto di partecipazione al parco va riconosciuto al coniuge, agli eredi legittimi, al familiare convivente "more uxorio", purché subentranti alla gestione dell'attrazione, avendone l'abilitazione a norma delle leggi vigenti.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attrazione per atto tra vivi o a causa di morte determina il riconoscimento dei punteggi maturati a favore dell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

Art. 24 – Durata e orario.

1. La durata del parco è obbligatoria e vincolante per tutti i partecipanti.
2. Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che e non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del parco.

3. L'orario di funzionamento del Parco divertimenti è stabilito con provvedimento del Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:

giorni feriali:

mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 apertura facoltativa – divieto di uso di altoparlanti ed emissione di musica;

pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (ore 23,00 nei giorni di venerdì e sabato) – apertura facoltativa

giorni festivi: orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – apertura obbligatoria

4. L'uso degli impianti di diffusione sonora è comunque consentito nel rispetto delle norme stabilite dal Comune di Borghetto Santo Spirito con il regolamento in materia di inquinamento acustico e dei limiti contenuti nell'autorizzazione in deroga prevista dallo stesso regolamento.

5. Il concessionario dovrà evitare che l'attrazione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o che possa costituire motivo di documentata immoralità e/o buonc costume.

6. Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

7. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area del parco.

Art. 25 – Attività complementari.

1. All'interno dell'area destinata al parco divertimenti l'Amministrazione Comunale può autorizzare la presenza di banchi per la vendita di dolci e gastronomia, compreso il consumo sul posto senza il posizionamento di attrezzature per la somministrazione (panche, tavoli e sedie..).

2. La domanda per l'ammissione al parco di tali soggetti dovrà essere presentata entro i termini di cui all'art. 15.

3. Per la collocazione di tali attività nel parco sono adottati gli stessi criteri utilizzati per la sistemazione delle attrazioni di cui all'art. 16;

4. Qualora vi siano più domande rispetto ai posti disponibili, lo SUAP predisporrà una graduatoria tenendo conto:

- della maggiore anzianità di presenza all'interno del parco

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva

- a parità di punteggio verrà data priorità alla data di arrivo della domanda al protocollo del Comune.

5. Gli esercenti tali attività dovranno essere muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i. nonché essere in possesso di carta di esercizio, attestazione annuale e notifica sanitaria.

6. Gli orari di attività dovranno coincidere con quelli individuati per il parco.

Art. 26 – Caratteristiche del Parco divertimenti.

1. Il parco divertimenti che viene tradizionalmente autorizzato sul territorio cittadino è definito negli articoli 14 e 16.

2. L'area utilizzata non deve essere delimitata fisicamente da alcuna chiusura, deve essere accessibile a tutti anche durante gli orari di non funzionamento delle attrazioni e non deve prevedere servizi comuni tra i partecipanti (es. una unica biglietteria).

3. Per l'area utilizzata deve essere predisposto il piano di sicurezza con la sistemazione delle attrazioni sulla scorta dell'organico del parco approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16.

4. Il piano di sicurezza è redatto da tecnico abilitato, su incarico del richiedente (o anche tramite il rappresentante del parco) come predisposto dal comma 2 dell'art.20, con riguardo alla capacità massima dell'area al di fuori di quella occupata dalle attrazioni, alla individuazione di varchi di accesso e di uscita dei soccorsi di dimensioni superiori a mt. 3,50, alla segnalazione di eventuali percorsi di entrata ed uscita e di movimentazione delle persone all'interno dell'area, alla individuazione di in punto di raccolta per il pubblico in caso di pericolo, alla possibile installazione di dispositivi antincendi.

5. Le transenne eventualmente poste a protezione di ciascuna attrazione non costituiscono creazione di area chiusa ai fini dell'applicazione del comma precedente.

6. Il rispetto delle indicazioni di cui sopra, oltre al rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza (impianti elettrici, corretto montaggio) verificate attraverso specifica dichiarazione di tecnico abilitato, non

comporta l'obbligo di attivare la procedura di verifica da parte della CVLPS – Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, come definito nella nota del Ministero dell'Interno 14/03/2013 n. 557/PAS/U/005089.

7. Qualora il parco divertimenti, pur essendo costituito da una modesta aggregazione di attrazioni, venga sistemato in una area delimitata fisicamente da chiusure, sottratta all'utilizzo del pubblico per tutta la durata del parco anche al di fuori degli orari di apertura delle attrazioni, nonché fornita di servizi comuni tra i partecipanti (es. unica biglietteria), oppure dal piano di sicurezza di cui al comma 4 emergano peculiari condizioni di criticità, per l'esercizio dell'attività si ricorrerà a procedura di verifica preventiva da parte da parte della CVLPS – Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.

Art. 27 – Modalità di svolgimento dell'attività e pulizia dell'area.

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, potranno essere stabiliti, con appositi atti:

- a. i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- b. il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
- c. l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione;
- d. ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del parco.

2. Gli esercenti, coordinati dal proprio Rappresentante del Parco, curano la pulizia dell'area del Parco divertimenti, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale che si rivarrà per il recupero delle spese sulle cauzioni versate da ogni singolo partecipante.

3. Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

Art. 28 – Mezzi di trasporto delle attrazioni.

1. I mezzi di trasporto delle attrazioni devono essere indicati nella domanda di concessione e rilascio autorizzazione e trovano collocazione in area individuata dall'Amministrazione Comunale

2. L'occupazione di tali aree non può avvenire prima degli 8 giorni di inizio dell'attività delle attrazioni e deve terminare entro 6 giorni e non oltre dalla fine.

TITOLO IV TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Disposizioni per l'impiego di animali.

1. Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età, nonché utilizzarli per scopi pubblicitari al di fuori dell'area dello svolgimento dello spettacolo.

3. Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) dovranno rispettare le speciali disposizioni normative ed ordinanze che disciplinano il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti o che vietano la detenzione di particolari specie.

4. Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorché mansueti od addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli spettacoli, la pista del circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza.

5. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.

6. In presenza di animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli), l'Amministrazione Comunale richiederà l'intervento delle autorità veterinarie per i controlli di competenza riguardanti sia il

loro impiego, la loro alimentazione e alla loro assistenza medica e potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il loro benessere.

7. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i pesci di piccola taglia.

8. E' consentito l'attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito indicato:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq. per ogni individuo di più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq. per un esemplare, ampliato di 8 mq. per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq. per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq. per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq. per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq. per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino a tre capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capi in su.

9. E' fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- b. disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- c. assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d. non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

10. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al 8 comma a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

11. Il circo che presenta l'istanza di attendamento all'Ufficio all'uopo preposto deve allegare la seguente documentazione:

- a. documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;
- b. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- d. planimetria con data e firma;
- e. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 30 - Deposito cauzionale.

1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, a pena di decadenza della concessione o rigetto della domanda, dovranno produrre una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale. La garanzia dovrà essere fornita dei seguenti requisiti (cumulativi):

- Nel caso di inadempienze dell'Assegnatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del Codice Civile);
- La cauzione deve essere operativa entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comune.
- L'Assegnatario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.
- Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione.

Nelle sopra citate polizze cauzionarie dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'istituto di fideiussione a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

2. Il deposito cauzionale è determinato per un importo di € 1.500,00 - € 1.000,00 - € 500,00, rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti. Il deposito cauzionale è inoltre determinato in €uro 4.000,00 per i "Circhi" (sez. IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68) ed in €uro 10.000,00 per le "Esibizioni di moto-auto acrobatiche" (sez. V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68);

3. Tale garanzia dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti da danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'Ente conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sia in soprassuolo che in sottosuolo, alle alberature e quant'altro).

4. Il documento attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1, dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico.

5. Contestualmente all'assegnazione dell'area nel luogo della manifestazione, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio, un verbale di presa consegna nel quale dovranno essere riportati eventuali rilievi e/o prescrizioni. Alla scadenza del periodo di occupazione sarà esperito un nuovo controllo, a seguito del quale, se con esito favorevole, sarà restituita la polizza prestata a garanzia e/o la somma depositata.

6. Nella eventualità che in detta sede vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino, anche a seguito della mancata pulizia dell'area, e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico procederà alla come segue:

- riscossione della polizza fideiussoria e/o assicurativa per l'intero importo o per somme inferiori, commisurate all'entità del danno prodotto, senza preventiva escussione del concessionario debitore, salvo richiesta di ulteriore somma qualora il danno superi l'importo garantito;
- confisca del deposito cauzionale con richiesta di ulteriore somma, qualora il danno superi l'importo depositato.

7. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

8. L'Amministrazione Comunale procederà alla riscossione della polizza fideiussoria e/o assicurativa per l'intero importo o trattenere il deposito cauzionale in caso di rinuncia e/o mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo.

Art. 31 – Tariffa per l'occupazione di aree pubbliche – smaltimento rifiuti – pubblicità - contributo servizi.

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico in base alla tariffa, entro i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.

2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento della tassa di cui al comma precedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda di partecipazione.
4. E' dovuto inoltre il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.
5. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (TOSAP - TARSU) riguardante gli anni precedenti è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.
6. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).
7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.
8. Per gli eventuali servizi indicati al comma 8 del precedente art.26, l'Amministrazione Comunale richiederà ad ogni operatore un contributo pari ai costi sostenuti.
9. L'insolvenza relativa ai contributi di cui ai precedenti commi 7 e 8 è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO

Art. 32 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante "Trenino lillipuziano a percorso libero" su itinerario cittadino.

1. E' considerata attività dello spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano a percorso libero", su itinerario cittadino, quella compresa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, approvato con decreto ministeriale, dove viene descritta come: *trattasi di locomotiva in miniatura con motore, munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.*
2. Lo scopo dell'attrazione è quello di permettere agli avventori di effettuare un giro turistico, senza sosta, su di un itinerario cittadino predeterminato, per poter ammirare, in un tempo relativamente breve, strade ed angoli caratteristici del Comune di Borghetto S. Spirito a bordo di un veicolo che riproduce un vecchio trenino a vapore.
3. Tale attività, per sua natura (forma, colori, velocità ridotta), non può assolutamente essere considerata servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, L.R. 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

Art. 33 - Modalità organizzative.

1. Nel centro abitato del Comune di Borghetto S. Spirito, su percorso predeterminato per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, sarà consentito l'esercizio di una sola attrazione di spettacolo viaggiante denominato "Trenino lillipuziano".
2. Non sarà consentito l'esercizio di altra attrazione di spettacolo viaggiante denominato "Trenino lillipuziano".
3. Il veicolo di cui all'art. 47 del D.Lvo 30/04/1992, n.285, ed al successivo art. 72, così come modificato dal D.L. 27/06/ 2003, n. 151, convertito in Legge il 1° agosto 2003, n° 214, dovrà essere immatricolato ai sensi del vigente Codice della Strada.
4. La lunghezza complessiva dell'attrazione, per motivi di viabilità, non potrà superare mt. 18,00 (diciotto).
5. L'attrazione dovrà essere sempre posta e tenuta in esercizio in condizione di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti.
6. Detta attrazione dovrà armonizzarsi perfettamente dal punto di vista estetico - ambientale, con le bellezze architettoniche ed ambientali del Comune.

7. La partenza e l'arrivo del trenino lillipuziano, unitamente al percorso così come individuato con le sopra indicate modalità, saranno tassativamente quelli indicati in concessione e non saranno consentite altre fermate o soste lungo il percorso finalizzate alla salita o discesa degli avventori.

Art. 34 - Modalità assegnazione dell'attività.

1. L'attività di spettacolo viaggiante denominata "Trenino lillipuziano" sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito è assegnata, in caso di più domande concorrenti, pervenute dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno, a mezzo graduatoria sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 35 - Requisiti per la partecipazione.

1. Per la partecipazione all'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso, alla data della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. titolarità della Licenza per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art. 69 T.U.L.P.S., valida per esercitare con un trenino lillipuziano a percorso libero, in corso di validità;
- b. possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- c. assenza di cause di impedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- d. iscrizione al Registro Imprese;
- e. ogni insolvenza a qualsiasi regolamento/pagamento comporterà quanto previsto dal comma 2 dell'art. 49.

Art. 36 - Domanda di partecipazione.

1. La domanda dovrà pervenire tramite il portale SUAP.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia della licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante valida per l'attrazione "Trenino lillipuziano";
- materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione;
- generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (Patente D e C.A.P. tipo KD).
- l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni del regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di Giunta Comunale;

3. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine del primo gennaio o successive al 31 gennaio saranno ritenute nulle e, pertanto, rigettate.

Art. 37 - Cause di inammissibilità.

1. Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione:

- la presentazione della domanda fuori dai termini indicati al precedente articolo 36;
- l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori.

Art. 38 - Criteri di valutazione.

1. In caso di presentazione di più domande concorrenti l'ufficio comunale competente provvederà a stilare apposita graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

- punti 2 per ciascun anno di partecipazione effettiva, ovvero di rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trenino turistico a percorso libero (o con attrazione sostituita con regolare autorizzazione);
- punti 1 per ciascun anno di anzianità di appartenenza alla categoria (data di rilascio della autorizzazione ministeriale o licenza del comune di residenza).

Art. 39 - Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

1. L'assegnatario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:

- a. copia della Carta di circolazione, con relativa omologazione del veicolo in possesso del richiedente o di cui lo stesso ne abbia la disponibilità, da impiegare per l'attrazione di cui al presente Regolamento;
- b. copia dell'avvenuta revisione del veicolo;
- c. dichiarazione circa il numero ed il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
- d. copia della polizza assicurativa R.C. stipulata per il trenino;
- e. copia dei titoli di abilitazione professionale del personale addetto alla guida;
- f. autocertificazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, di data non anteriore a sei mesi, in alternativa autocertificazione;
- g. ulteriori documenti richiesti dall'ufficio competente.

2. La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza dell'autorizzazione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria in caso di più domande presentate. In assenza di graduatoria il servizio è sospeso.

3. L'autorizzazione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori.

4. L'autorizzazione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare è subordinata al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie.

5. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Art. 40 - Durata dell'autorizzazione e relativi oneri.

1. All'assegnatario è rilasciata un'autorizzazione a carattere stagionale per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. La Giunta Comunale può con proprio provvedimento prorogare il periodo di svolgimento di tale attività e consentire eventuali ed ulteriori deroghe.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico e/o demaniale in base alla tariffa, entro i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.

3. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento della tassa di cui al comma precedente è condizione per il rilascio della concessione.

4. Il mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda di partecipazione.

5. Qualora assoggettabile è inoltre dovuto il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

6. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (canone unico patrimoniale-TARI-Canone demaniale se dovuto) riguardante gli anni precedenti costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.

7. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).

8. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.

9. L'insolvenza relativa al contributo di cui ai precedenti commi costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.

Art. 41 - Divieto di sub-concessione.

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 42 - Rappresentanza.

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Lo stesso può farsi temporaneamente sostituire, per comprovati motivi, da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni di età, da un componente del proprio nucleo familiare o dipendente regolarmente assunto, che dovranno

comunque possedere i requisiti tecnico-professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. Per le società regolarmente e legalmente costituite, intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto o da dipendente regolarmente assunto, che dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali.

Art. 43 - Obblighi.

1. Il soggetto autorizzato, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.

3. Annualmente, ed entro la relativa scadenza, l'attrazione dovrà essere sottoposta a collaudo, da parte di tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, anche per la parte elettrica, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non corretta manutenzione; il relativo certificato deve essere trasmesso al Comune.

4. La guida del trenino potrà essere affidata esclusivamente a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti all'art. 36 del presente Regolamento.

5. I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizioni di piena efficienza.

6. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

7. E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori, se non per illustrare il percorso cittadino effettuato dal trenino;

8. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.

9. Il funzionamento del trenino dovrà essere garantito per almeno quattro giorni a settimana, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, fatta salva l'inattività forzata dovuta alle condizioni meteorologiche.

10. Prima di iniziare l'attività, il concessionario dovrà comunicare al Comune, che potrà apportare modificazioni, gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del trenino. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.

11. E' fatto obbligo di esporre le tariffe dell'attrazione.

12. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino porta rifiuti. Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.

13. Il trenino e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro e pulizia.

Art. 44 - Cauzione .

1. Per il rilascio della concessione dovrà essere versata, con le modalità indicate all'art. 30 una cauzione pari a € 3.000,00 (tremila/00), con validità fino alla cessazione della stessa concessione.

2. Tale cauzione sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, del risarcimento di danni, nonché delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa di condotta negligente da parte del concessionario.

3. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 45 - Cause di decadenza e revoca.

1. L'autorizzazione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a. perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;
- b. revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
- c. accertata titolarità di altra concessione e/o autorizzazione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;

- d. mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.
- 2.** L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:
- a. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 43;
 - b. accertamento di danni alle proprietà comunali;
 - c. gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;
 - d. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza;
- 3.** Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, della revoca è dato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 46 - Percorso.

1. Il percorso sarà quello approvato con delibera di Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente potrà disporre in qualunque momento la temporanea sospensione dell'esercizio del trenino, nonché la modifica degli orari e/o del percorso, solo per incompatibilità con altre iniziative o altri comprovati motivi di interesse pubblico, con preavviso al titolare dell'attività di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Art. 47 - Sanzioni e penali.

1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva del Comando Polizia Municipale che inoltrerà rapporto scritto al Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

2. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti fattispecie:

a. Modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 , con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;

b. Mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Responsabile competente entro lo stesso giorno della disposizione: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00. Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica una penale di ulteriori 2 punti con sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;

c. Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività della stessa emanati dal Responsabile competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;

d. Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da uno a trenta giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con revoca dell'autorizzazione;

e. Inosservanza dell'orario di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni; un' eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata, con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;

f. Utilizzazione di personale coadiutore diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da 1 a 5 giorni;

g. Mancato rispetto del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal Responsabile competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;

h. Mancato pagamento degli ulteriori oneri nel termine previsto: sospensione dell'attività per un periodo disposto dal Responsabile, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

3. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90.

4. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti l'immediata sospensione dell'attività dell'attrazione o la revoca della concessione. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscono anche violazione di norme di legge, le

summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 48, le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi altro titolo commesse, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 75,00 a €uro 500,00, con le procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, oltre alle eventuali sanzioni accessorie o provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso regolamento (revoca della concessione, incameramento parziale o totale della cauzione, esclusione dalla concessione, perdita diritti di anzianità ecc.).

2. Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 (trenta) giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'impossibilità ad essere ammesso sul territorio del Comune, quale spettacolo viaggiante, per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.

3. Restano salve le sanzioni amministrative previste da leggi speciali nonché l'attivazione di procedimenti penali.

Art. 49 - Controversie.

1. Tutte le controversie inerenti il presente regolamento saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il foro competente è quello di Savona.

Art. 50 - Rinvio e abrogazione di norme precedenti.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L. 18/3/1968 n.337, al R.D. 18/6/1931 n.773 e al D.M. 18/5/2007 ed ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri.

2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le norme regolamentari comunali riferite alla materia degli spettacoli viaggianti, circhi equestri e luna park già disciplinate dal Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 51 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito pubblicazione all'albo pretorio, nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto Comunale.